



COMUNE DI MEDIGLIA

COPIA

Delibera N. **12** del **26-01-2023**

Oggetto: **Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229 Legge n° 197/2022**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisei** del mese di **gennaio** alle ore **18:05** MEDIGLIA nella sede del comune è stato convocato il Consiglio Comunale in **Straordinaria** convocazione. Alla trattazione del punto all'ordine del giorno sono presenti i Signori:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE/ASSENTE
Fabiano Giovanni Carmine	Sindaco	Presente
Bonfanti Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Baeli Elisa Roberta	Consigliere	Presente
Boerchi Francesco	Consigliere	Presente
Vettese Simona	Consigliere	Presente
Simone Rosa	Consigliere	Presente
Tagliavia Genny	Consigliere	Presente
Gullo Antonina	Consigliere	Presente
Vaccaro Francesco	Consigliere	Presente
Petito Domenico	Consigliere	Presente
Ardoli Diego	Consigliere	Presente
Vanazzi Irene	Consigliere	Presente
Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange	Consigliere	Assente
Denti Giacomo	Consigliere	Presente
Bovio Vincenzo	Consigliere	Presente
Tierno Michelina	Consigliere	Presente
Gozzini Daniela	Consigliere	Presente

Presenti: 16

Assenti: 1

Assume la presidenza il **Presidente Simona Vettese**
Assiste il **Segretario Comunale: Enrico Antonio Cameriere**
È Presente l'Assessore Esterno **Ferdinando Biraghi**

Essendo legale il numero degli intervenuti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229 Legge n° 197/2022

**COMUNE DI MEDIGLIA
Milano)**

(Città Metropolitana di

Si dà atto che il Consiglio si svolge in modalità videoconferenza come da regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale;

Relaziona il Sindaco Signor Giovanni Carmine Fabiano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Delibera della Giunta Comunale n. del 20/01/2023 avente ad oggetto: “Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229 Legge n. 197/2022- Atto di indirizzo”;

Considerata l’opportunità di adesione alla “pace fiscale” prevista nella legge 197/2022;

Valutata l’incidenza economica di tale manovra, che andrebbe a gravare per circa 70.000,00 euro sul bilancio comunale, già estremamente in sofferenza per i ben noti rincari legati alle utenze a cui far fronte per garantire servizi essenziali a favore della comunità e ad altri eventuali rincari;

Premesso

- che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall’anno 2000;
- che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell’articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: “*Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali*”;
- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che “*relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.*”;
- che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che “*le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’annullamento automatico di cui al*

comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”;

Visto il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”;*

Precisato

- che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97

Considerato

- che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, emerge che il Comune di Mediglia presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;
- che l'ente non può applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;
- che la minore entrata derivante dall'adesione allo stralcio andrebbe ad impattare sul bilancio comunale e quindi, in ultima analisi, sui servizi da fornire a tutti i cittadini;

Ritenuto di dover inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

Visti:

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.L.vo N. 267/2000, allegato sub 1);

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 01 del 16/01/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Alle ore 19.00 circa il Consiglio Comunale è stato interrotto per motivi tecnici;

Alle ore 19.18 il Consiglio Comunale è stato riattivato;

I Capigruppo Sigg. Michelina Tierno e Giacomo Denti, comunicano dichiarazione di voto favorevole;

Consiglieri presenti n. 16;

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N. 16;
- Consiglieri votanti: N. 16;

- Voti favorevoli: N. 16;
- Voti contrari: N. 0;
- Voti astenuti: N. 0;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
3. di procedere alla pubblicazione della presente delibera nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N. 16;
- Consiglieri votanti: N. 16;

- Voti favorevoli: N. 16;
- Voti contrari: N. 0;
- Voti astenuti: N. 0;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.L.vo N. 267/2000.

Alle ore 19,28 il Consiglio Comunale è sciolto.

PARERE:Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 20-01-2023

Il Responsabile del Settore
F.to Fiorini Lucia

PARERE:Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 20-01-2023

Il Responsabile del Settore
F.to Fiorini Lucia

Comune di Mediglia

Delibera Consiglio Comunale n. 12 del 26-01-2023

Approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, da:

IL PRESIDENTE
F.to Simona Vettese

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Enrico Antonio Cameriere

Depositato presso la sede Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune dal 30-01-2023 al 14-02-2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1 - del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000.

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, da:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Enrico Antonio Cameriere

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diventa esecutiva il 09-02-2023 a norma dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.

È dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo N. 267/2000.

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, da:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Enrico Antonio Cameriere